

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE
DEL CSM DEL 09 MAGGIO 2018 IN TEMA DI VIOLENZADI
GENERE E DOMESTICA**

- Il giorno 10 Luglio, dell'anno 2019, alle ore 15.30. nello studio del Procuratore Generale di Potenza, sono presenti:
- Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, Armando D'Alterio,
- Il S. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza, dr. Carmine Olivieri, delegato dal Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale, dr. Pietro Canepa, giusta delega allegata al presente;
- Il S. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, dr.ssa Laura Triassi, quale Referente per le Buone prassi del rispettivo Ufficio ed anche nella qualità di procuratore della Repubblica f.f. ai fini del presente atto, giusta delega a rappresentare l'Ufficio, comunicata al Procuratore Generale dal dr. Francesco Curcio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, Pietro Argentino,
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, Gianfranco Donadio
- Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, Valeria Montaruli;
- Il Referente per il progetto Buone Prassi per la Procura di Potenza, Laura Triassi, anche quale delegata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza a rappresentarlo per la firma del presente atto;
- Il Referente per il gruppo specializzato "antiviolenza" per la Procura di Matera, Maria Christina De Tommasi,

premesso che

- La "violenza di genere" è stata definita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione ONU 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, "*ogni atto fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere*

come risultato, un danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, le coercizioni o la privazione arbitraria della libertà, che avvengono nella vita pubblica o privata”

- Con la decisione del 02.03.2017, sez. I, n. 41237/14 ric. Talpis c. Italia, la Corte 12EDU ha affermato che, dagli artt. 2 e 3 CEDU, scaturisce, a carico degli Stati, sia l’obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili tra cui rientrano le vittime di violenze domestiche, attraverso misure idonee ad evitare aggressioni alla vita e all’integrità fisica, sia il dovere, per le autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo;
- Il Consiglio Superiore della Magistratura, considerata la centralità assunta nella legislazione nazionale e internazionale, dalla tutela delle vittime dei reati in materia di violenza di genere contro le donne e di violenza domestica, con più delibere (08.07.2009, 30.07.2010, 12.03.2014) ed, in particolare, con la delibera del 20.07.2017, successiva alla decisione della Corte EDU (Talpiss c. Italia, 02.03.2017, ric. n. 41237/14) e con la risoluzione del 09.05.2018, ha assunto il ruolo di garante del buon funzionamento del sistema giustizia, di soluzioni organizzative e di modalità operative idonee ad implementare l’efficacia dell’intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore, incentivando, in particolare, la specializzazione dei magistrati in ordine al fenomeno della violenza di genere, sia in campo penale che civile, sollecitando anche l’adozione di metodi organizzativi volti ad assegnare la trattazione - in via esclusiva e prevalente - di tutti gli affari riguardanti la materia a sezioni specializzate, prevedendo modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee;

considerato che

- con la risoluzione del 09.05.2018, il CSM ha auspicato l’adozione da parte delle Procure di **buone prassi** “nei rapporti con la polizia giudiziaria” (punto 7.1. della risoluzione), “nella turnazione dei magistrati requirenti nel c.d. turno violenza (punto 7.2 della risoluzione), “nell’attività informativa a favore delle persone vittime di violenza e i rapporti con i media” (punto 7.3 della risoluzione), “nell’ascolto della persona offesa e l’intervento di consulenti ai fini di un ottimale svolgimento dell’audizione della medesima” (punto 7.4 della risoluzione), “nei rapporti tra Procure Ordinarie, Uffici Minorili e Giudici Civili”(punto 7.5 della risoluzione);

Premesso che le linee guida emergenti da dette risoluzioni, oltre che i principi desumibili dalla citata sentenza della Corte EDU hanno già trovato sostanziale attuazione nelle circolari ovvero nelle prassi assunte dagli Uffici Requirenti del Distretto e che sussiste tuttavia l’esigenza di armonizzare tali attività, oltre che di estendere l’attuazione delle migliori prassi già in atto;

che sussiste l'ulteriore esigenza di individuare prassi di coordinamento con il Tribunale per i minorenni di Potenza;

- concordano di aderire, per quanto di rispettiva competenza, alle seguenti linee guida in materia, che sottoscrivono in rappresentanza dei rispettivi Uffici e dichiarano disponibilità alla sottoscrizione di ulteriori protocolli funzionali agli scopi che gli stessi perseguono, nei seguenti termini:

Art. 1

Buone Prassi nel rapporto tra Procure e polizia giudiziaria

Gli uffici del Pubblico Ministero si impegnano a potenziare la tempestività e l'utilità delle procedure di primo intervento per i casi di violenza di genere e violenza domestica, mediante l'adozione di modalità operative volte, al momento della raccolta della denuncia o della redazione delle annotazioni di servizio, a riportare informazioni il più possibile dettagliate relative alla scena del crimine onde consentire all'autorità giudiziaria di avere una percezione realistica e dettagliata delle condizioni fisiche e psicologiche della persona offesa, della presenza di eventuali testimoni, dello stato dei luoghi.

Se la *notitia criminis* viene acquisita quando l'evento violento è ancora in corso, le direttive all'uopo emanate prevederanno che la Polizia giudiziaria (chiamata direttamente dalla vittima, tramite il 112 ovvero da un terzo anche attraverso il numero nazionale antiviolenza 1522):

- a) intervenga sul posto, cercando nel tragitto di restare in contatto telefonico con la vittima e contemporaneamente richiedendo alla sala operativa informazioni su precedenti interventi effettuati, presso l'indirizzo richiedente nonché sull'eventuale possesso di armi da parte del presunto aggressore;
- b) identifichi le persone presenti sulla scena del crimine, evitando qualunque forma di mediazione tra le parti diretta alla riconciliazione della persona offesa con il suo aggressore o persecutore;
- c) documenti, possibilmente con supporto fotografico, lo stato dei luoghi (in particolare accertando in quale stanza siano riscontrate anomalie rilevanti quali oggetti rotti, pareti imbrattate) e le condizioni psicofisiche dei presenti, in particolare della presunta vittima e del presunto aggressore, accertando se i predetti riferiscano di voler ricevere cure mediche, o comunque ne necessitino; se sul loro corpo siano riscontrate lesioni, ematomi, ecchimosi, ferite da arma da taglio o da corpo contundente; in caso di lesioni, qualora non sia già sul posto, valutando se sia opportuno il ricorso al Servizio Sanitario di urgenza ed emergenza (c.d. 118, facente capo al n. tel. 112) indicando, all'esito dell'intervento, in annotazione o sulla check-list EVA, il tipo di lesioni o percosse evidenti rilevate (rossore sul volto, ecchimosi, ferite da taglio, abrasioni), acquisendo la documentazione in possesso

della persona offesa nonché l'eventuale registrazione degli accessi in pronto soccorso e la conseguente refertazione;

- d) proceda all'ascolto separato delle parti, previa verifica della presenza di minori sulla scena del crimine indicando, ove presenti, lo stato psico-fisico in cui sono stati trovati (se sono agitati, se piangono, se sono intimoriti da uno o da entrambi i genitori, se sono tranquilli, se giocano o si dedicano alle loro attività) e se abbiano assistito ai fatti (c.d. "violenza assistita").

Nell'ipotesi in cui l'intervento riguardi i delitti ex artt. 572 e 612 bis cod. pen., in considerazione della possibilità che la polizia giudiziaria operante possa cogliere in flagranza l'indagato, in relazione anche ad un unico episodio maltrattante o persecutorio, quando conseguente a pregresse denunce da parte della vittima, ovvero a pregresse analoghe condotte comunque accertate anche nell'immediato, sarà opportuno procedere all'escussione immediata, anche con verbalizzazione differita, della persona offesa, che potrà fornire chiarimenti in ordine all'abitudine ed alla ripetitività dei comportamenti che la polizia giudiziaria ed il magistrato potranno valutare, ai fini dell'arresto in flagranza, attraverso la verifica di pregresse denunce della stessa persona offesa o di precedenti interventi della polizia giudiziaria presso lo stesso nucleo familiare, i cui verbali saranno messi prontamente a sua disposizione dagli stessi operatori di polizia giudiziaria. Questi ultimi, a tal fine, si doteranno di sistemi di registrazione degli interventi pregressi che consentano la segnalazione dei predetti dati in tempo reale al pubblico ministero procedente.

Durante l'escussione a sit della persona offesa si procederà all'acquisizione degli elementi che possano costituire verifica della versione dei fatti offerta, fra cui il testo di conversazioni telefoniche avvenute tramite applicativi info-telematici, che verrà inoltrato ad un indirizzo e-mail in uso alle Forze dell'Ordine, così cristallizzando le stesse ed assicurandone la conformità alle originali.

Nell'ipotesi in cui l'intervento riguardi i delitti di lesione personale e di violenza sessuale si procederà al sequestro degli indumenti della vittima e di ogni oggetto che possa essere stato utilizzato dall'aggressore durante la violenza nonché al contestuale prelievo e repertamento del materiale biologico presente sugli indumenti della vittima ovvero sui luoghi, attraverso idonea strumentazione. A tal fine, la persona offesa sarà invitata (se del caso accompagnata) presso il presidio sanitario più vicino ove saranno effettuati i prelievi.

Nell'ipotesi in cui l'intervento riguardi i delitti di cui all'art. 282 bis, comma VI, c.p.p. (570, 571, 582 c.p. limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 comma secondo cod. pen) la polizia giudiziaria procedente valuterà espressamente, dandone atto nelle annotazioni di servizio, laddove non sussistano i presupposti per l'arresto in flagranza, l'applicabilità o meno della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con

divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disciplinata dall'art. 384 bis c.p.p., introdotto dalla L. n. 119 del 2013. Nell'interlocuzione allo scopo intercorrente con il PM competente all'autorizzazione della misura, gli operatori di polizia giudiziaria forniranno dettagliate informazioni in ordine ai requisiti previsti dall'art. 384 bis c.p.p. (stato di flagranza, pericolo di reiterazione del reato, grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità psico-fisica della persona offesa desumibile anche dal racconto della persona offesa in relazione ad episodi pregressi).

Art. 2

Buone Prassi concernenti la turnazione dei magistrati requirenti (c.d. "turno violenza")

Gli **uffici del Pubblico Ministero si impegnano**, ove le dimensioni dell'ufficio giudiziario lo consentano, ad istituire il c.d. turno violenza, svolto dai magistrati del gruppo specializzato "antiviolenza," ovvero, ove le dimensioni dell'ufficio giudiziario non lo consentano, ad impartire disposizioni affinché il magistrato di turno, nel caso di arresto, di fermo o di adozione della misura dell'allontanamento urgente dall'abitazione familiare per reati di competenza specializzata, sia tenuto al solo compimento degli atti urgenti, con immediato e tempestivo intervento del magistrato specializzato.

Art. 3

Buone Prassi concernenti l'ascolto delle vittime di violenza, minorenni e maggiorenni nelle prime fasi dell'acquisizione della *notitia criminis*

Gli **uffici del Pubblico Ministero**, uniformandosi al principio fondamentale espresso nell'art. 56, co. II, della Convenzione di Istanbul secondo cui "un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche che prendano in considerazione il suo interesse superiore" **si impegnano** ad assicurare alla polizia giudiziaria l'ausilio necessario per una corretta assunzione di informazioni dal minorenne fin dal momento dell'acquisizione della *notitia criminis*.

In particolare, in attuazione dell'art. 351, co. I ter, cod. proc. pen., in relazione alle fattispecie di reato richiamate dalla predetta norma (artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater co. 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies, 612 bis c.p.) gli operatori di polizia giudiziaria dovranno assumere sommarie informazioni da persona minorenne (anche quando la stessa non sia persona offesa) avvalendosi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero.

A tal fine saranno concordati turni di reperibilità dei predetti consulenti attraverso il

loro diretto coinvolgimento ovvero attraverso accordi con gli Ordini professionali di riferimento.

Nelle ipotesi di urgenza, la polizia giudiziaria operante potrà procedere autonomamente o anche su disposizione orale del pubblico ministero di turno, nominando, quale ausiliario di p.g., lo psicologo comunale o comunque di riferimento sul territorio, che sia prontamente reperibile.

E' opportuno, nei casi in cui il minore abbia un'età inferiore ai dieci anni e comunque quando questi sia la persona offesa del reato, attendere direttive dal pubblico ministero, procedendo ad effettuare soltanto l'ulteriore attività d'indagine necessaria o limitando l'escussione alle informazioni necessarie per l'adozione di atti urgenti.

I minori devono essere ascoltati, con fono-registrazione e preferibilmente in ambienti separati, da personale di polizia giudiziaria possibilmente esperto nella trattazione dei reati contro le c.d. fasce deboli; devono inoltre essere sottratti al contatto con gli indagati, onde preservare la genuinità della deposizione e tutelare la sfera psicologica del teste.

Le modalità di ascolto del minore devono essere estese anche all'assunzione di sommarie informazioni da maggiorenne, quando il maggiorenne sia anche persona offesa da uno dei reati i e versi "in condizione di particolare vulnerabilità" definita dall'art. 90 quater c.p.p.: a questo fine la polizia giudiziaria darà atto delle condizioni, accertate in concreto, che legittimano tale *modus operandi* (ad esempio maggiorenne in condizioni di disabilità psicofisica, vittima di maltrattamenti intra-familiari, persona anziana e così via). La polizia giudiziaria dovrà comunque assicurare che la persona offesa particolarmente vulnerabile, sentita a sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, onde evitare il fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria.

Analoga cautela verrà adottata in sede giudiziaria, per quanto di competenza dei firmatari del presente.

Art. 4

Buone Prassi concernenti l'attività informativa a favore delle vittime di violenza

Gli Uffici del Pubblico Ministero si impegnano a svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere, in primo luogo, fornendo alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, oltre a tutte le informazioni previste dalla lettera a) alla lettera o) di cui all'art. 90 bis c.p.p. (attinenti alle modalità di presentazione di denuncia-querela, ai diritti ed alle facoltà riservate dalla legge nel corso del procedimento penale) anche precise indicazioni circa le strutture sanitarie, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio presenti sul territorio (ex art. 90 bis, lett. p cod. proc. pen.).

Nell'ipotesi in cui si proceda per i delitti di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e

violenza sessuale, gli operatori di polizia giudiziaria, se la persona offesa lo richiede, hanno il dovere di mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza.

A tal fine, converranno con gli operatori di polizia giudiziaria un modello aggiornato di informazione ex art. 90 bis c.p.p. da consegnare alla persona offesa al momento della ricezione della denuncia, della querela o comunque al momento della sua escussione. Il predetto modello di informazione dovrà essere allegato agli atti del procedimento che saranno trasmessi alla Procura procedente.

Gli Uffici del Pubblico Ministero si impegnano altresì ad organizzare interventi/forum dei magistrati specializzati nella trattazione della materia presso scuole ed altri sedi pubbliche e promuovono analoghe iniziative a favore della polizia giudiziaria riservando, invece, esclusivamente al Procuratore della Repubblica ovvero al magistrato coordinatore del gruppo specializzato, i rapporti con gli operatori dell'informazione in ordine ai singoli procedimenti.

Art. 5

Buone Prassi concernenti i rapporti tra Procure Ordinarie, Uffici minorili e Giudici civili

L'avvio del procedimento.

Gli uffici del Pubblico Ministero si impegnano, nel perseguimento dell'obiettivo generale di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, ad attuare l'auspicata interlocuzione con gli uffici minorili e civili nei limiti in cui ciò non pregiudichi inderogabili esigenze investigative.

Con riferimento ai rapporti con gli Uffici Minorili, in aderenza al dettato dell'art. 609 decies cod. pen., che si riferisce espressamente ai procedimenti penali per i delitti previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies cod. pen., le Procure della Repubblica si impegnano ad attuare un'interlocuzione tempestiva e diretta mediante accordi e l'adozione di protocolli che disciplinino le comunicazioni nonché la trasmissione di atti da effettuarsi quanto prima possibile, così permettendo ai magistrati minorili, nel rispetto delle esigenze di segretezza, di attivare altri canali di conoscenza funzionali a monitorare le condizioni dei minori presunte vittime di condotte illecite.

In particolare, la Procura Ordinaria invia la comunicazione della *notitia criminis*, oltre che alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (ove non in indirizzo), al Tribunale per i Minorenni, oppure rimette espressamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni l'inoltro di tale comunicazione (che potrà avvenire anche mediante proposizione di ricorso civile, comunicando il nominativo del magistrato titolare del procedimento e la sua casella di posta elettronica e/o numero telefonico).

La Procura Ordinaria e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni dovranno tenere conto delle rispettive esigenze: da un lato la riservatezza nello svolgimento delle indagini, dall'altro la tutela della vittima. Entrambi saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente la cessazione delle esigenze di tutela del segreto d'indagine, anche al fine di valutare la trasmissibilità degli atti al Tribunale per i Minorenni.

Il magistrato titolare dell'indagine preliminare segnalerà prontamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se vi siano esigenze investigative finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se, al contrario, nulla osti al compimento delle indagini dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria minorile, mentre la Procura presso il Tribunale per i Minorenni destinataria della notizia provvederà a segnalare l'eventuale adozione di interventi urgenti ai sensi dell'art. 403 c.c., e all'inoltro di relazioni sociali e del ricorso al Tribunale per i Minorenni, specificando le proprie richieste. Qualora tali attività possano determinare un pregiudizio per le indagini penali in corso, sarà cura del Pubblico Ministero, titolare del procedimento penale, comunicare al Pubblico ministero minorile tale esigenza, per un efficace e proficuo coordinamento.

Al fine di evitare rischi di vittimizzazione secondaria, i due Uffici cercheranno, ove possibile, di coordinare le rispettive attività, procedendo al compimento di atti congiunti, comprese anche consulenze tecniche congiunte.

In aderenza a quanto previsto dal punto 7.6 della Risoluzione del CSM del 09.05.2018, la predetta virtuosa collaborazione verrà sempre posta in essere in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore della violenza o dell'abuso a cui sono affidati minori, in modo da consentire alla Procura Minorile di attivare tempestivamente i servizi sociali per il loro inserimento in strutture idonee presenti sul territorio.

Trasmissione di atti, notizie e informazioni tra Uffici giudiziari.

Con riferimento ai rapporti con gli Uffici Civili Ordinari, le Procure Ordinarie e Minorile e il Tribunale per i Minorenni si impegnano a predisporre protocolli diretti a perseguire l'obiettivo della condivisione del patrimonio informativo di competenza di ciascun Ufficio, con particolare riferimento ai procedimenti penali relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ovvero abusi sessuali, paralleli ad un ulteriore procedimento civile di separazione o divorzio tra le stesse parti, o l'attivazione

di un ordine di protezione davanti al giudice tutelare.

Con riferimento ai predetti procedimenti, infatti, le comunicazioni nonché la trasmissione di atti da effettuarsi quanto prima possibile, risultano necessarie per evitare l'adozione, in ambito civile e penale, di provvedimenti inconciliabili, riguardanti le medesime persone.

Per evitare, pertanto, che misure protettive dei minori adottate in sede penale vengano vanificate in sede civile e viceversa, le Procure ordinarie si impegnano, anche, ove possibile, mediante la creazione di apposite cartelle condivise, a comunicare tempestivamente l'adozione di misure cautelari personali a carico del coniuge violento agli Uffici Civili Ordinari e minorili che, alla luce dei dati emersi in sede penale, potranno, ad esempio, in modo più ponderato, valutare la decisione circa l'affidamento dei minori nel parallelo giudizio di separazione ovvero evitare di disporre consulenze tecniche dirette a verificare "capacità e idoneità genitoriali" che richiedono incontri tra le parti, ovvero potranno emanare gli opportuni provvedimenti *de potestate* e le misure urgenti di cui al punto che segue.

Nell'ambito del suddetto scambio di dati, a loro volta, verrà richiesto agli Uffici Civili Ordinari- anche nell'ambito di più ampie prassi da concordare nel comune interesse procedimentale- di trasmettere tempestivamente alle Procure Ordinarie i decreti, con cui, nell'ambito di procedimenti in materia di affidamento dei minori, separazione personale tra coniugi ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono adottati gli "ordini di protezione contro gli abusi familiari", ex artt. 342 bis e ter cod. civ., il cui contenuto potrà consentire una visione completa del quadro familiare di riferimento ove, ad esempio, il coniuge o il convivente destinatario dell'ordine di protezione presenti, in sede penale, denuncia-querela contro l'altro coniuge per condotte sussumibili nella materia della violenza di genere o domestica.

Il Tribunale per i Minorenni trasmetterà alle Procure Ordinarie tutti i provvedimenti assunti nel procedimento civile, le relazioni del servizio sociale e ogni altro atto istruttorio utile, nel rispetto delle formalità di cui all'art. 331 comma 4 cpp, ove sia ravvisabile una *notitia criminis*.

D'altra parte, non appena gli atti risulteranno ostensibili- e comunque non oltre la data di deposito degli stessi- il Pubblico ministero procedente trasmetterà al Tribunale per i Minorenni, anche tramite la relativa Procura della Repubblica, gli atti ritenuti rilevanti, come le ordinanze di misure cautelari e interdittive, i verbali di dichiarazioni del minore, eventuali consulenze tecniche e infine l'atto con cui viene esercitata l'azione penale.

Il Pubblico Ministero Ordinario segnalerà al Tribunale per i Minorenni l'eventuale nomina di un curatore speciale in sede penale e, viceversa, il Tribunale per i Minorenni comunicherà alla Procura della Repubblica procedente la nomina del curatore speciale nel procedimento civile, facendo eventualmente coincidere le nomine.

I provvedimenti urgenti

Gli uffici interessati al protocollo si comunicheranno tempestivamente i provvedimenti urgenti, assunti a tutela dei minori o comunque delle parti lese. In particolare, la Procura della Repubblica minorile si impegna a dare comunicazione degli interventi urgenti ex art. 403 cc; il Tribunale per i Minorenni si impegna a trasmettere al Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario procedente i provvedimenti di allontanamento del minore e/o collocazione in una struttura protetta, affidamento endo ed etero - familiare, e, ove sussistano esigenze di riservatezza, a comunicare separatamente anche il luogo in cui si trova il minore, ovvero le generalità degli affidatari; il Tribunale per i Minorenni si impegna altresì a trasmettere al Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario i provvedimenti di allontanamento del genitore abusante o maltrattante, di modo che quest'ultimo possa valutare se richiedere l'emissione di una misura cautelare. Gli Uffici si impegnano a garantire l'assoluta riservatezza del luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio, dell'identità e residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per la notifiche alla persona offesa che si trovi in luogo riservato, da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale del minore.

L'ascolto del minore

Si concorda sul carattere prevalente delle esigenze di tutela dell'equilibrio psicofisico del minore e della genuinità della testimonianza assunta, rispetto al principio di specializzazione degli uffici giudiziari minorili e sulla prioritaria esigenza di ridurre al minimo gli ascolti del minore e di renderli quanto più tempestivi possibile. Gli ascolti, quando vertano sull'accertamento dei fatti, avverranno in forma videoregistrata. A tal fine verrà nominato un consulente tecnico dotato di una specifica formazione nel settore.

Il giudice del Tribunale per i Minorenni titolare del procedimento civile, allorquando venga ritenuto necessario e fini della protezione del minore, potrà procedere all'ascolto del minore in forma non videoregistrata e garantendo comunque ai difensori il contraddittorio differito e la possibilità di proporre temi di ascolto.

In ossequio al principio di cui all'art. 609 decies comma 4 c.p., al minore deve essere sempre assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti presso gli enti locali. Gli Uffici disporranno degli atti riguardanti il minore eventualmente redatti dal servizio sociale.

Gli Uffici si impegnano ad attivare ulteriori protocolli con i Tribunali ordinari per disciplinare le modalità di trasmissione degli atti sopra richiamati nonché le modalità di svolgimento di incidenti probatori congiunti, ove concorrano imputati maggiorenni e minorenni.

Art. 6

Buone Prassi concernenti i rapporti tra Procure Ordinarie, Uffici minorili e reti territoriali antiviolenza, servizi sociali e presidi sanitari.

Gli uffici del Pubblico Ministero e gli Uffici minorili si impegnano ad attivare forme di collaborazione con i servizi sociali, centri antiviolenza presenti sul territorio, servizi pubblici e privati della rete locale, anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli, allo scopo di reperire con immediatezza strutture in grado di accogliere le vittime di violenza, anche assistita, laddove si renda urgente il loro allontanamento dall'abitazione ovvero per una più generale attività di raccordo con la polizia giudiziaria, nei casi in cui si ravvisi la necessità di un parallelo intervento sociale (visite domiciliari, affiancamento nell'assunzione di sommarie informazioni, reperimento di informazioni sui programmi terapeutici e sulla disponibilità di strutture idonee, quando sia necessario predisporre richieste di misure di sicurezza provvisorie).

A tal fine, ciascuna Procura della Repubblica si impegna a predisporre appositi elenchi dei centri antiviolenza presenti sul territorio che saranno messi direttamente a disposizione della polizia giudiziaria.

Al fine di favorire l'emersione del fenomeno criminale e la conseguente acquisizione della notizia di reato, gli Uffici del Pubblico Ministero e minorili si impegnano altresì a stabilire forme di collaborazione con le strutture sanitarie, in particolare con quelle di pronto soccorso, anche attraverso la promozione di protocolli, finalizzati ad assicurare alle vittime di violenza di genere, particolarmente di quella sessuale e domestica, un

“percorso sanitario” di tipo specialistico e personalizzato, supportato da un’adeguata assistenza psicologica che si faccia carico, nei casi di assoluta urgenza, di accogliere la donna (ed eventualmente i suoi figli) all’interno degli stessi reparti ospedalieri, per il tempo strettamente necessario all’attivazione successiva dei servizi sociali del territorio.


Art.7 – Il presente protocollo potrà essere aggiornato su accordo delle parti contraenti, successivo al monitoraggio generale delle iniziative adottate e dei risultati conseguiti.

Art. 8 – Le parti si impegnano alla reciproca trasmissione, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto, delle circolari e direttive emanate in sua esecuzione.


Art. 9 –Il testo del protocollo sarà reso disponibile nell’area delle pubblicazioni del sito internet della Procura Generale della Repubblica che provvederà a darne comunicazione al C.S.M. in esecuzione della risoluzione del 09.05.2018.

Potenza, 10.7.2019


Il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Potenza




Il Presidente del Tribunale per i Minorenni




Il S. Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Potenza

delegato dal Dirigente dell’Ufficio


Il S. Procuratore della Repubblica di Potenza
delegato dal Dirigente dell’Ufficio



Il Procuratore della Repubblica di Matera



Il Procuratore della Repubblica di Lagonegro

